

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME  
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **103**

**COPIA**

Cat. 7 Cl. 12 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MESSO  
NOTIFICATORE TRA I COMUNI DI MEDICINA E CASTEL SAN PIETRO TERME**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 9 (NOVE) del mese di SETTEMBRE alle ore 19, 00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) FAUSTO TINTI	Presente	10) DI SILVERIO ALESSANDRO	Presente
2) FRANCESCA MARCHETTI	Presente	11) PRUNI EUGENIO	Presente
3) DALL'OLIO FRANCESCO	Presente	12) SEROTTI SILVIA	Presente
4) TRAZZI STEFANO	Presente	13) GALLO GIANLUIGI	Presente
5) ROUBI SARA	Assente	14) PARENTI MARIO	Presente
6) BONDI ANDREA	Presente	15) GIANNELLA NICOLA O.	Presente
7) RANGONI MARTINA	Presente	16) CHIAVARO ANDREA	Presente
8) BORTOLOTTI CECILIA	Presente	17) BRINI KATIUSCIA	Presente
9) GALLETTI ANDREA	Presente		

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca.

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Di Silverio Alessandro 2) Bortolotti Cecilia 3) Giannella Nicola Ottavio

**E' entrata l'Assessore Anna Rita Muzzarelli**

**E' entrato l'Assessore Tomas Cenni**

**Il Consigliere Katuscia Brini è uscito - 15 presenti**

**Il Consigliere Katuscia Brini è rientrato - 16 presenti**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

- che il decreto legislativo 267/2000 prevede, all'art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che il Comune di Medicina ha coperto un posto di Messo notificatore e che in assenza per ferie o malattia del Messo notificatore risulta problematico gestire il servizio nel caso in cui sia necessario effettuare notifiche sul territorio;
- che il Comune di Medicina intende portare, nella prima seduta utile, all'approvazione del Consiglio Comunale il convenzionamento di alcune attività relative al servizio di messo notificatore, per sopperire a temporanee sostituzioni del proprio incaricato a messo notificatore;

**VERIFICATA** la disponibilità di tutti i firmatari di avviare la sperimentazione per la durata di un anno dell'attività oggetto della convenzione;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili competenti ai sensi dell'Art, 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi

### **DELIBERA**

per quanto esposto in premessa,

1) di approvare la Convenzione per la Gestione del Servizio di Messo Notificatore tra i Comuni di Medicina e Castel San Pietro Terme, per temporanee sostituzioni in occasione di assenze del personale del Comune di Medicina, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che la presente Convenzione sperimentale ha durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione della stessa;
- 3) di disporre che il corrispettivo presunto di € 500,00 oltre IVA, per l'erogazione del servizio sarà previsto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Medicina;
- 5) di pubblicare sul portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le seguenti informazioni:

Atto	Delibera di Consiglio n. 103 del 9.9.2014
Oggetto	<b>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE TRA I COMUNI DI MEDICINA E CASTEL SAN PIETRO TERME</b>
Contenuto	Si veda la delibera <b>in allegato</b>
Eventuale spesa al lordo di iva	\\
Estremi dei principali documenti del fascicolo	\\

*Indi,*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.



**CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
**Area Servizi Amministrativi**  
**Servizi al Cittadino**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE TRA I COMUNI DI MEDICINA E CASTEL SAN PIETRO TERME.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.*

( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, li 25/08/2014

Il Dirigente Servizi Amministrativi  
Segretario Generale  
Dott.ssa Cinzia Giacometti

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.*

( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 28/08/2014

Il Funzionario delegato  
Dott.ssa Claudia Paparozzi

---

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MESSO  
NOTIFICATORE TRA I COMUNI DI MEDICINA e  
CASTEL SAN PIETRO TERME**

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di settembre nella Sede Comunale di Castel San Pietro Terme;

TRA

- Il Comune Castel San Pietro Terme, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. 00543170377;
- Il Comune di Medicina, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. 00421580374;

**PREMESSO**

- Che il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- Che il Consiglio Comunale di Medicina con propria deliberazione n. \_\_ del \_\_\_\_\_ e il Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme con propria deliberazione n. \_\_ del \_\_\_\_\_ hanno approvato il convenzionamento di alcune attività relative al servizio di messo notificatore, in particolare per sopperire ad alcune esigenze del Comune di Medicina;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alcune attività inerenti il servizio di messo notificatore.

**Art.1**

***Oggetto della convenzione***

1. La presente convenzione ha ad oggetto il servizio di notificazioni da eseguire da parte del servizio messi comunali del Comune di Castel San Pietro Terme per conto del Comune di Medicina e avente ad oggetto le prestazioni come meglio dettagliate nell'allegato 1, per sopperire a temporanee sostituzioni per assenze di personale in caso di malattia, ferie o altro.

2. In caso di assenza prolungata, la fattibilità della sostituzione del personale assente dovrà essere previamente verificata con il Comune di Castel San Pietro Terme;

## **Art. 2**

### **Ambito territoriale**

1. L'ambito territoriale del servizio viene individuato nel territorio del Comune di Medicina.

## **Art. 3**

### **Finalità**

1. La finalità della presente convenzione è quella di consentire la gestione del servizio di messo notificatore, attraverso un efficace utilizzo di risorse umane e strumentali, al fine di garantire in maniera ottimale lo svolgimento delle funzioni spettanti al Comune di Medicina in materia di notificazioni.

## **Art. 4**

### **Ente capofila**

1. I Comuni convenzionati individuano quale Ente capofila il Comune di Castel San Pietro Terme, sulla base di tale mandato opera in nome e per conto del Comune di Medicina con le modalità operative concordate nella presente convenzione.
2. Al Comune di Castel San Pietro Terme saranno rimborsate le spese sostenute per le eventuali attività svolte per conto del Comune di Medicina, come meglio precisato all'art. 9.
3. In particolare sarà cura del Comune Capofila sottoporre al Responsabile del Comune di Medicina l'atto di nomina dei messi svolgenti la funzione/servizio nel territorio di Medicina.

## **Art. 5**

### **Svolgimento del servizio**

1. Le funzioni di messo comunale gestite dal Comune di Castel San Pietro Terme e previste nelle vigenti disposizioni di legge in materia e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Autonomie Locali riguardano esclusivamente le notificazioni degli atti ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 265/1999.
2. Il Servizio sarà svolto presso il territorio comunale di Medicina sulla base di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di Medicina e oggetto di rimborso al Comune di Castel San Pietro Terme delle spese sostenute.
3. Restano in capo al Comune di Medicina le funzioni riguardanti la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio On Line e lo svolgimento di missioni dentro e fuori dal territorio comunale, esclusivamente per la consegna e/o ritiro di documentazioni presso terzi.
4. Il messo comunale è tenuto ad osservare lo statuto e i regolamenti propri dei Comuni convenzionati.

5. Gli orari di servizio del messo notificatore saranno stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio del Comune di Castel San Pietro Terme, valutate le esigenze dei Comuni e previa intesa con il referente del Comune di Medicina.

## **Art. 6**

### **Forme di coordinamento e consultazione**

1. Ciascun Ente procederà all'individuazione di un referente interno con il quale relazionarsi per l'organizzazione del servizio.
2. Il Comune di Castel San Pietro Terme avrà il compito di comunicare eventuali problematiche che potrebbero influire sul corretto svolgimento del servizio;

## **Art. 7**

### **Personale**

1. Il Comune di Castel San Pietro Terme assicura lo svolgimento del servizio, avvalendosi di n. 3 unità di personale.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene al trattamento giuridico sia per quello economico, sarà gestito dal Comune di Castel San Pietro Terme. Così pure, la valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione degli incentivi sarà effettuata secondo le norme organizzative del Comune di Castel San Pietro Terme.
3. Il messo comunale in riferimento all'attività di notifica risponde funzionalmente al Responsabile del Comune di Castel San Pietro Terme.

## **Art. 8**

### **Mezzi operativi**

1. Le dotazioni e i mezzi tecnici, necessari per lo svolgimento dell'attività, sono messi a disposizione dal Comune di Castel San Pietro Terme.

## **Art. 9**

### **Costi di gestione del servizio**

1. Il Comune di Medicina corrisponderà a titolo di rimborso spese (personale, auto e carburante) per l'espletamento del servizio un corrispettivo presunto di € **500,00** annuali, oltre IVA, salvo conguagli per spese sostenute ai sensi dell'art. 8 della presente Convenzione.
2. Il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Castel San Pietro Terme per l'espletamento del servizio saranno rendicontate dallo stesso entro il mese di settembre 2015 e rimborsate entro i successivi 30 giorni dal Comune di Medicina.

## **Art. 10**

### **Trattamento dei dati personali e riservatezza**

1. Nell'ambito delle attività concernenti i dati personali oggetto di trattamento nel contesto delle attività previste dalla presente Convenzione, il Comune di Medicina, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 196/03, nomina il Comune di Castel San Pietro Terme Responsabile esterno del trattamento dei dati personali con riferimento alle finalità di cui alla presente Convenzione.

In forza della presente Convenzione e del relativo Atto di designazione (Allegato 2 - Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03) il Comune di Castel San Pietro Terme, diviene, per gli effetti del D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi alla banca dati oggetto della presente Convenzione e ne acquisisce le derivanti responsabilità secondo le modalità e le istruzioni di cui al medesimo Allegato che sottoscrive in segno di accettazione.

I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Responsabile ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti assicurano, ciascuna per le rispettive competenze, il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare, per effetto della nomina, il Responsabile si impegna ad adottare tutte le necessarie misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del D.lgs. 196/2003, e delle regole previste dal Disciplinare Tecnico sub all. B) al Codice per la Protezione dei Dati Personali al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

2. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale addetto alle rispettive strutture preposte alla esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione e dei connessi adempimenti normativi.

Le Parti si obbligano in forza della presente Convenzione - per sé, per i propri dipendenti e per chiunque altro collabori con la propria attività - al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le attività connesse all'esecuzione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

## **Art. 11**

### **Durata e recesso anticipato**

1. La presente Convenzione sperimentale ha durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione della stessa.
2. La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente, qualora vi sia la volontà espressa di un Comune, previa delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie.
3. Il recesso decorre dal mese successivo alla richiesta di recesso.

## **Art. 12**

### **Modifiche non sostanziali**

1. Eventuali modifiche non sostanziali alla presente convenzione che si rendessero necessarie per l'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, o per esigenze funzionali, potranno essere apportate, previo parere delle giunte comunali dei Comuni convenzionati, dal Dirigente/Responsabile del Servizio di ciascun Comune convenzionato.

## **Art. 13**

### **Rinvio alla norma generale**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno esplicito riferimento ai rispettivi Statuti e regolamenti comunali nonché alla normativa vigente in materia.

## **Art. 14**

### **Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute alla competenza del Tribunale di Bologna.

## **Art.15**

### **Registrazione**

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R.26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

**Il Comune di Castel San Pietro Terme**

---

**Il Comune di Medicina**

---

## **Allegato N. 1 alla Convenzione – Dettaglio modalità del servizio**

### **Presenza:**

un giorno ogni dieci salvo diverse necessità da rendicontare semestralmente e oggetto di rimborso al Comune capofila.

### **Attività svolte:**

#### ***a.1) Acquisizione degli atti***

a) verifiche:

- verifica di CAP mancanti o generici;
- eventuale segnalazione degli indirizzi che non ricadono nel territorio comunale;

L'atto è così composto da:

- comunicazione da notificare in busta chiusa;
- relata di notifica in duplice copia, con la quale il messo notificatore attesterà l'eseguita notificazione.

#### ***a.2) Notifica degli atti al cittadino***

a) Consegna atti da notificare

b) Predisposizione e recapito delle Comunicazione ex. Art. 139 e seguenti del c.p.c previste dalla normativa vigente

#### ***a.3) Rendicontazione esiti e gestione atti inesitati:***

Restituzione relate e oggetti inesitati, predisponendo una distinta di restituzione contenente il numero di:

a) relate degli atti notificati;

b) atti che non è stato possibile consegnare (destinatari assenti, irreperibili, ecc...) per il successivo deposito alla Casa Comunale;

***a.4) Secondo tentativo di notifica:*** lo stesso si effettua in giorni e orari stabiliti del turno lavorativo.

### **Rimborso spese:**

il corrispettivo presunto pari a Euro 500,00 è stato definito considerando

1. 5 gg lavorative;
2. 200 Km di percorrenza in un anno.

## **Allegato 2) alla Convenzione**

### **NOMINA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, co. 1, lett. g) e 29 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 il Comune di Medicina, rappresentato dal \_\_\_\_\_, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. 00421580374, in qualità di Titolare del trattamento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4, co. 1, lett. f) e 28, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, per brevità, definito “Titolare del *trattamento*”;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, di seguito definito “*Codice*”;

Preso atto che l’art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il “*responsabile*”, *la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali*”;

Atteso che l’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 dispone che:

*“2. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.*

*3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti.*

*4. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.*

*5. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni”;*

Considerato che il compimento di tutti gli atti previsti dal *Codice* per il trattamento dei dati personali, spettano in via esclusiva al *Titolare del trattamento*;

Considerato che in data \_\_\_\_\_ è stata perfezionata la **convenzione per la gestione del servizio di messo notificatore**, tra il sottoscritto *Titolare del trattamento* e il Comune di Castel San Pietro Terme,

avente ad oggetto **il servizio di messo notificatore, che** comporta la necessità di trattare, in nome e per conto del suddetto Titolare, dati personali che, come tali, sono soggetti all’applicazione del *Codice* in materia di protezione dei dati personali;

## N O M I N A

ai sensi dell'art. 29, del *Codice*, il **Comune di Castel San Pietro Terme**, C.F. 00543170377,

**RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO** dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti nella convenzione.

### **COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

Il *Responsabile esterno del trattamento*, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal *Codice*, deve attenersi ai seguenti **compiti** di carattere particolare:

- 1) il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- 2) deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono le banche dati del Titolare, in osservanza al disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del *Codice*, attenendosi anche alle disposizioni del *Titolare del trattamento* in tema di sicurezza;

### **PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE A CURA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

- Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal *Codice* e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il *Responsabile esterno del trattamento* deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

i) secondo il principio di liceità;

ii) secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

i) trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;

ii) conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento

- Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

- Il *Responsabile esterno del trattamento* è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (artt. 167 e ss. del *Codice*).

- Il *Responsabile esterno del trattamento* si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del *Titolare del trattamento*, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso *Titolare del trattamento*, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, co. 5, del *Codice*, il *Titolare del trattamento*, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al *Responsabile esterno del trattamento*

- La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, alla convenzione in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Il *Titolare del Trattamento* nulla più pretenderà rispetto a quanto previsto nel presente atto di nomina e considererà assolto l'adempimento da parte del *Responsabile esterno del trattamento* con l'applicazione delle procedure sopra indicate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Data \_\_\_\_\_

**Il Titolare del trattamento**

**Comune di Medicina**

**Il Responsabile esterno del trattamento**

**per accettazione della nomina**

**Comune di Castel San Pietro Terme**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
F.to Geom.Stefano Trazzi

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 15/09/2014

La presente è copia conforme all'originale.

Li, 15/09/2014

Il Resp. Affari Istituzionali  
F.to Claudia Chiusoli

\_\_\_\_\_

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il \_\_\_\_\_.

Il Funzionario  
F.to

\_\_\_\_\_